SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Morejon Otero Elizabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnica en Enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Tecnica en Enfermeria conseguito il 10 giugno 1991, presso l'Istituto politecnico della sanità «Maria Cabralas» di L'Avana (Cuba) della sig.ra Morejon Otero Elizabeth, nata a L'Avana (Cuba), il giorno 16 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Morejon Otero Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il direttore: D'ARI

01A1096

ORDINANZA 22 dicembre 2000.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 31 dicembre 2000, nonché le proprie ordi-

nanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Considerato che lo schema di disegno di legge (A.S. n. 4280) contenente i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, è tuttora all'esame della X Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica, in sede referente;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2001 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 30 giugno 2001, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4

01A1158

ORDINANZA 22 dicembre 2000.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla donazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 2000) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2000;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Considerato che lo schema di disegno di legge (A.S. n. 4280) contenente i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di donazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, è tuttora all'esame della X Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica, in sede referente;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2001 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ritenuto tuttavia di dover considerare, limitatamente alla clonazione animale, alcune esigenze connesse ai medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ad ai relativi processi impiegati, come pure alla salvaguardia di specie animali in via di estinzione, salvo

comunque l'obbligo pregiudiziale di una preventiva notifica al Ministero della sanità dei dati identificativi di ciascun intervento da effettuare;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 30 giugno 2001.

2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato per ottenere detti medicinali.

3. Parimenti il divieto non si applica alla clonazione attuata a salvaguardia di specie o razze animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve indicare la specie o razza animale che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino l'effettivo rischio di estinzione.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 5

01A1159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 gennaio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA NORMATIVA E DEL CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4067,83	0,476
ALBANIA	Lek	47	ALL	127,618	15,173
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	65,2738	29,679
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	12,02950	161,0740
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31224	837,491
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,53293	1263,250
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,21208	602,875
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,856386	2261,222
ARMENIA	Dram	246	AMD	475,42	4,073
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,53293	1263,250
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,63868	1181,690
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	3899,37	0,496
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,856386	2261,222
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,322830	5998,369
BANGLADESH	Taka	174	BDT	46,0877	42,017
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,72219	1124,424
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,71207	1131,088
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,856386	2261,222
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	39,2585	49,325
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	951644	0,002
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	951,644	2,035
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,36913	360,667
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,67126	414,530
BRASILE	Real	234	BRL	1,66542	1162,890
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,49599	1294,393
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,75	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94675	994,614
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	686,237	2,822
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3278,62	0,590
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,3204	1466,563
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	110,355	17,546
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,703473	2752,725
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,609	55,948

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	475,857	4,069
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,08864	273,180
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,57241	3382,660
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1806,58	1,071
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	40,6783	47,604
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,88405	1027,826
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	990,607	1,955
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	272,31	7,111
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,55611	256,253
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	19,6969	98,314
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,4564	259,679
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31224	837,491
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	13,3792	144,737
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,23921	597,824
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,48908	258,573
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,14524	615,685
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,17849	236,777
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,078	273,588
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,600386	3225,206
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,95729	989,318
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	42,6590	45,404
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,667739	2899,845
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	11,7076	165,428
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,69132	1144,911
GHANA	Cedi	111	GHC	6080,12	0,318
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	35,5918	54,407
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	93,2591	20,764
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,600386	3225,206
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	152,197	12,723
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,607000	3190,224
GRECIA	Dracma Greca *	30	GRD	340,155	5,692
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31224	837,491
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	6,75438	286,697
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1530,89	1,265

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	153,51	12,614
HAITI	Gourde	151	HTG	20,0056	96,867
HONDURAS	Lempira	118	HNL	12,89	150,229
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,67887	289,941
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	39,2585	49,325
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	7984,06	0,242
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2569,16	0,753
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1498,67	1,292
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	74,8877	25,857
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,5172	550,577
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	10,4277	185,704
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	123,097	15,731
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	67,4076	28,732
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	41,6834	46,456
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,262491	7377,210
LAOS	Kip	154	LAK	6508,54	0,297
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,57702	294,424
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,537623	3601,711
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1294,05	1,496
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,856386	2261,222
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,385371	5024,944
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,42617	565,204
MACAO	Pataca	156	MOP	6,87923	281,496
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,9477	31,772
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5597,82	0,346
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	68,0426	28,460
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,25391	595,124
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,0781	192,147
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,395168	4899,934
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,48733	204,098
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	216,01600	8,964
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	22,9498	84,377
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,13876	237,988
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	10,5199	184,080
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	939,096	2,062
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	13939,2	0,138
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,35241	361,796
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,57702	294,424
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	63,8757	30,318

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	10,9504	176,838
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	95,843	20,212
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,99505	242,189
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,14378	903,321
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,32961	5875,016
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	48,7501	39,725
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,856386	2261,222
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,61601	740,960
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3011,42	0,642
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,01891	641,436
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,89998	496,531
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,11744	621,176
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,600386	3225,206
ROMANIA	Leu *	131	ROL	21488,9	0,090
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	23,834	81,248
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	307,466	6,298
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,07803	474,857
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	2,95817	654,633
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,600386	3225,206
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2046,76	0,946
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,1582	375,454
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1568,33	1,239
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,49702	1293,507
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	38,566	50,211
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	42,9302	45,105
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	211,4028	9,159
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2243,73	0,863
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	68,4962	28,271
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31224	837,491
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31224	837,491
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31224	837,491
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,856386	2261,222
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,57702	294,424
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	225,403	8,591
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	840,115	2,305
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,6289	224,405
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,52165	1272,493
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,57702	294,424
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1884,05	1,027

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	27,241	71,086
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	683,953	2,831
THAILANDIA	Baht	73	THB	37,4288	51,736
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,59049	1217,507
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,37878	360,021
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,25346	1544,781
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	586149	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4453,21	0,434
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,64865	416,564
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1555,4	1,245
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	264,091	7,331
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	10,8567	178,364
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	121,898	15,886
VANUATU	Vatu	208	VUV	120,381	16,086
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	616,177	3,142
VIETNAM	Dong	145	VND	11903,7	0,162
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	140,124	13,820
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3119,41	0,622
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	47,0997	41,114

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A1163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rieti, in Rieti

Con provvedimento del 27 dicembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, piazza Vittorio Emanuele II, 17, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Fermo con delibera del 21 dicembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 21 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A0906

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo alle modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano concernente estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 830 del 25 ottobre 2000, riguardante la specialità medicinale «Diltiazem», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2000.

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 830 del 25 ottobre 2000, relativo alla specialità medicinale "Diltiazem"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 93, ogni volta che è indicato "Diltiazem" leggasi "Diltiazem Dorom". Ove è indicato «.... prodotti anteriormente al 1º agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 599 del 22 maggio 2000, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.», leggasi «... prodotti anteriormente all'8 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 599 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 4 gennaio 2001.».

01A0953

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Basilico genovese»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per il «Basilico genovese», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore D.O.P. Basilico genovese con sede in via Gropallo, 10/5 - Genova -, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare della produzione del «Basilico genovese a denominazione di origine protetta»

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BASILICO GENOVESE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Basilico genovese», di seguito indicata con la sigla D.O.P., è riservata, nel settore orticolo, al basilico (*Ocimum basilicum L.*) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Sementi e caratteristica della pianta

Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie *Ocimum basilicum L.* ed avere le caratteristiche di seguito elencate:

pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;

densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta);

forma della foglia ellittica;

bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;

piano della lamina fogliare piatto o convesso;

assenza totale di aroma di menta;

aroma intenso e caratteristico.

Il riferimento a varietà specifiche si farà solo quando nel registro nazionale delle varietà di specie ortive saranno iscritte anche quelle del basilico (*Ocimum Basilicum L.*)

Sarà cura del Ministero individuare con apposito decreto le varietà, che avendo le caratteristiche sopra elencate, potranno concorrere alla produzione del Basilico genovese D.O.P.

Art. 3.

Zone ed epoca di produzione

La zona di produzione del «Basilico genovese» D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque.

Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4.

Legame storico della coltura con l'area geografica

Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.

Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

Art. 5.

Elenco dei produttori e denunce di coltivazione

I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della D.O.P. «Basilico genovese», dovranno iscriversi all'elenco dei produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:

le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta;

la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione);

dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

È fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare. Terreno e ambienti di coltivazione

La coltivaziane del «Basilico genovese» D.O.P. può essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto purché sia garantito un adeguato ricambio d'aria, in pieno campo.

La coltivazione del «Basilico genovese» D.O.P. in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra.

È vietata la produzione di «Basilico genovese» D.O.P. su substrati privi di terreno autoctono.

È vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno.

Denuncia di produzione:

Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:

1) consumo fresco:

in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.

in piena aria 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.

2) per la trasformazione:

in coltura protetta: 10 kg/mq/anno; in piena aria: 8 kg/mq/anno.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame dell'ambiente

È noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta.

La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestirà un apposito elenco di produttori di «Basilico genovese» D.O.P.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sarà effettuato da un organismo conforme alle previsioni dell'art. 10 regolamento (CEE) n. 2081/1992.

Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.

Art. 8.

Confezionamento

1) Basilico da commercializzare fresco:

la pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.

Siano identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet».

Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed è legata singolarmente.

Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del «bouquet»; un bouquet è costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante.

Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.

Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della D.O.P. e con il marchio aziendale completo. L'identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della D.O.P.

2) Basilico per la trasformazione:

per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione D.O.P.

01A1009

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 18 dicembre 2000 recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Tisana Arnaldi".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il titolo, riportato a pagina 65, seconda colonna, dove è scritto: «Il Dirigente del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza», leggasi: «Il Dirigente *dell'ufficio V* del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza».

01A1136

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 12 dicembre 2000 recante: «Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "ESO-JOD".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il titolo, riportato a pagina 20, seconda colonna, dove è scritto: «Il Dirigente del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza», leggasi: «Il Dirigente *dell'ufficio V* del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza».

01A1135

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651028/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.